

# LEASING TRASLATIVO

## IVA RIDOTTA AL 4% SUI VEICOLI PER DISABILI

*Sintesi: con la RM 66/2012 l'Agenzia precisa che l'IVA ridotta al 4% è applicabile non solo all'acquisto di veicoli da parte di soggetti disabili, ma anche in caso di leasing "traslativo". L'aliquota agevolata viene, quindi, estesa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto a condizione che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento di proprietà al beneficiario.*

*La documentazione necessaria per l'agevolazione deve essere prodotta, alla società di leasing, all'atto di stipula del contratto; questa provvederà a comunicare alle Entrate i dati identificativi dell'operazione.*

Con la RM 66/2012 l'istante chiedeva all'Amministrazione finanziaria se l'Iva agevolata al 4%, prevista per le cessioni di veicoli ai soggetti disabili (sussistendo le condizioni previste dalla legge) potesse essere applicata anche all'acquisto mediante contratto di "leasing traslativo" (art. 16, DPR 633/72). L'agenzia nel confermare tale orientamento ha fornito alcune precisazioni.

### NORMATIVA

La norma di riferimento è il n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, in virtù del quale possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata al 4%:

- le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici (art. 54, comma 1, lett. a), c) ed f) del DLgs. 285/92), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai citati soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Art. 30, c.7, L. 388/2000: si estende l'agevolazione ai veicoli ceduti ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

## CESSIONE VEICOLI DISABILI: LA PROCEDURA

Con il DM 16/05/86 vengono definiti i dettagli procedurali per l'applicazione dell'aliquota ridotta alla cessione dei suddetti veicoli.

In particolare:

- **Beneficiario:** al fine di ottenere l'aliquota IVA agevolata, questi deve produrre al cedente, anteriormente all'effettuazione della cessione (ovvero all'atto della cessione) la **documentazione** attestante il diritto all'agevolazione, tra cui:
  - la **certificazione** relativa alla condizione **di disabilità**;
  - la **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.

### Immatricolazione:

i veicoli devono essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA) nei confronti dell'acquirente avente diritto all' aliquota agevolata.

- **Impresa cedente:** questa deve:
  - emettere fattura con l'annotazione della relativa normativa. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale.
  - entro 30 giorni dalla cessione, comunicare all'ufficio delle Entrate competente in ragione della residenza dell'acquirente:
    - la data dell'operazione
    - i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente
    - la targa del veicolo ceduto.

**Nota:** eventuali adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione (Art. 8, L. 449/97).

## IVA RIDOTTA PER I LEASING "TRASLATIVI"

La disciplina richiamata, nel fissare le condizioni di fruibilità dell'agevolazione, fa espresso riferimento al trasferimento della proprietà del mezzo in capo al disabile (o al familiare che lo ha a carico ) e non alla mera concessione in godimento del bene.

La normativa in materia richiede, infatti:

- **l'intestazione del veicolo all'acquirente** avente diritto all' aliquota ridotta
- la possibilità di beneficiare dell'agevolazione **una sola volta nel corso di 4 anni**, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo agevolato sia stato cancellato dal PRA.

In tal caso, l'agevolazione prevista **può realizzarsi solo nel caso in cui si tratti di un contratto di leasing di tipo "traslativo"**, ovvero un contratto da cui emerge la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, al termine della locazione.

### AGEVOLAZIONE

Per applicare l'agevolazione occorre che all'atto della stipula del contratto di leasing sussistano le altre condizioni richieste dalla legge, quali, ad esempio, la annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo.

### INTESTAZIONE ALL'ACQUIRENTE

Per quanto concerne la condizione che richiede l'intestazione del veicolo all'acquirente avente diritto all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, secondo l'agenzia, tale requisito, in caso immatricolazione del veicolo a nome del locatore, è **validamente sostituito dall'annotazione sulla carta di circolazione**:

- del nominativo del locatario
- della data di scadenza del relativo contratto.

**Nota:** indicazioni queste riportate nella iscrizione al PRA (Art. 91, DLgs. 285/92).

Inoltre, in sede di stipula del contratto:

<b>Beneficiario</b>	dovrà produrre alla società di leasing la documentazione necessaria per ottenere l'agevolazione
<b>Società leasing</b>	a decorrere da tale data ed entro 30 giorni, dovrà provvedere a comunicare all'ufficio delle Entrate competente (residenza acquirente) i dati identificativi dell'operazione, applicando l'aliquota agevolata sia ai canoni periodici che al prezzo di riscatto.

## TERMINI

L'agenzia precisa, inoltre, che dalla **data di stipula del contratto decorrono:**

**4 anni** periodo durante il quale **il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione;**

**2 anni** periodo durante il quale **il beneficiario deve mantenere la disponibilità del veicolo;**

Il mancato rispetto di quest'ultima condizione sarà causa di decadenza dal beneficio tranne nel caso in cui la cessione sia determinata dalla necessità di nuovi e diversi adattamenti.

## FATTURAZIONE SOCIETA' CONCEDENTE

In caso di cessione del veicolo prima dei termini indicati, la società di leasing, in quanto proprietaria del veicolo, deve:

- emettere una **fattura integrativa** per il recupero della differenza fra:
- l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni
- l'imposta risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse
- effettuare **l'integrazione della rivalsa** nei confronti dell'utilizzatore al fine di recuperare la maggior imposta dovuta.